

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca, n. 71 del 29 gennaio 2018 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il Tribunale, nella persona del giudice Mauroernesto Macca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2117/2015 promossa da:

TIZIO in proprio e in qualità dell'omonima impresa e CAIO

Attori

Contro

BANCA

Convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione:

In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e sui mutui e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. Usura sopravvenuta ovvero pattuita;

sempre in via preliminare autorizzare la sospensione dei pagamenti delle rate relativi a i mutui n. omissis e n. omissis sino all'esito del presente giudizio e sino all'accertamento delle istanze infra formulate.

nel merito:

Per il conto corrente n. omissis:

- A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
- a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b)sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati; e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate; f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto; g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare; h) con eventuale condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i



titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c..

B) Per il mutuo n. omissis e n. omissis in via principale pronunciarsi sulla gratuità del contratto indicato in narrativa per le causali ivi dedotte e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni e polizze quantificate anche a mezzo di CTU contabile.

In subordine, condannare parte convenuta al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese) e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda.

In ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale nell'importo indicato in perizia econometrica pari ad Euro 1.045,59 per il mutuo n. omissis e pari ad Euro 2.122,37 per il mutuo; omissis

C) statuire in ogni caso, come di giustizia in ordine alla condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte attrice, patrimoniali, nel duplice profilo di lucro cessante e/o danno emergente e non, nella miglior somma accertanda in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;

D) ordinarsi alla Banca convenuta qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale dei rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche e integrazioni;

E) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e la sig.ra omissis, per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante.

F) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA In via istruttoria:

Ordine di esibizione del contratto di apertura di credito; del contratto di corrispondenza e di tutti gli estratti relativi al rapporto di c/c indicati, del contratto di mutuo e di ciascuna quietanza di pagamento, se inevasa la istanza ex art 119 TUB e delle successive variazioni intercorse nel rapporto. Nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti-mutui).

Con ogni riserva ex artt. 183 e 184 c.p.c."

Per parte convenuta: "Voglia l'illustre Tribunale, contrariis rejectis, In via istruttoria Dichiarare inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie formulate dagli attori; Ove ciò non sia ritenuto superfluo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto delle domande avversarie:

- ordinare a ciascuno degli attori di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., l'esemplare in loro possesso dei contratti di cui la convenuta ha prodotto l'esemplare firmato dagli attori stessi, con specifico ma non esclusivo riferimento alle scritture prodotte dalla Banca quali docc. 1], 2], 3], 4] e 8].
- ammettere la prova per interrogatorio formale e per testimoni dedotta al paragrafo [9] della memoria del 27 giugno 2016, formulata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n° 2] c.p.c.; In via pregiudiziale di rito

Dichiarare inammissibile qualsiasi domanda, eccezione, allegazione, istanza o produzione - e qualsiasi modifica di domanda o di eccezione - che sia stata formulata o compiuta dagli attori oltre i termini di decadenza previsti per la trattazione della causa;

Nel merito

Dichiarare inammissibili e, comunque, infondate le domande proposte dagli attori, accertando che la Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. nulla deve loro per i titoli dedotti in giudizio;



Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca, n. 71 del 29 gennaio 2018 Condannare gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla BANCa. le spese processuali, ivi comprese quelle inerenti allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio; Con sentenza esecutiva."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 13/5/2015, TIZIO, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa e CAIO convenivano, avanti il Tribunale di Cuneo, la BANCA affinché, previo accertamento che quest'ultima, nella gestione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti (in particolare il conto corrente affidato n. *omissis* assistito da aperture di credito, nonché due contratti di mutuo stipulati in data 17/12/2002 ed il 4/7/2007), aveva applicato interessi, oneri e spese illegittime, la medesima banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti, che quantificava in complessivi euro 210.000,00 circa per tutti i rapporti intrattenuti o, comunque, a rendere disponibile tale somma sul conto corrente di essa attrice. Parte attrice, inoltre, domandava che l'istituto di credito fosse condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché a rettificare le eventuali segnalazioni operate in Centrale Rischi della Banca di Italia in conformità agli esiti del presente giudizio.

Si costituiva la BANCA contestando il fondamento delle deduzioni avversarie, nonché le metodologie e risultanze delle consulenze di parte su cui le avversarie doglianze si fondavano.

Espletata CTU contabile, all'udienza del 27/9/2017 le parti precisavano le proprie conclusioni, come in epigrafe riportato ed il giudice tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

- 2 Le domande degli attori devono essere rigettate per i motivi di cui in appresso.
- **2.1** Preliminarmente è necessario respingere l'eccezione di nullità (sollevata dagli attori nella prima memoria *ex* art. 183, comma 6, c.p.c. e poi non riproposta nelle conclusioni) dei contratti bancari oggetto di causa per mancanza della sottoscrizione della banca e che sembrano Tale tesi è infondata.

Si richiama sul punto la giurisprudenza del Tribunale di Cuneo (cfr. ad esempio Trib. Cuneo 23/10/2017). Volendo sintetizzare la tesi non è accogliibile perché in primo luogo "nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l'art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto". (cfr. Tribunale Padova 4/8/2016 in www.ilcaso.it).

In secondo luogo, un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che la produzione in giudizio della scrittura, da parte del soggetto che non l'ha sottoscritta, equivale a sottoscrizione, comportando così il perfezionamento del contratto, anche nei casi in cui è richiesta la forma scritta solenne (cfr. Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 11409 del 16/05/2006; Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 23966 del 23/12/2004). Non solo, sempre la Cassazione aveva affermato che l'intento dell'istituto di credito di avvalersi del contratto dallo stesso non sottoscritto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà esternate al correntista nel corso del rapporto, come ad esempio le comunicazioni degli estratti conto, con conseguente perfezionamento dello stesso" (cfr. Cass. civ. n. 4564 del 22/03/2012). Principio applicabile purché, però, "nel frattempo la controparte non abbia revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell'accordo contrattuale" (cfr. Cass. 14/04/2004, n. 7075). Circostanza questa non



verificatasi nel caso di specie, atteso che le domande degli attori presuppongono proprio la volontà di non revocare il contratto ed anzi, non essendovi contestazione in ordine al fatto che i contratti siano stati stipulati, posto che il TIZIO implicitamente riconosce di aver stipulato il mutuo e di avere utilizzato le relative somme.

In terzo luogo, deve considerarsi contraria a buona fede contrattuale ed integrante un'ipotesi di abuso del diritto, la condotta del correntista, che deduca la nullità ab origine di un rapporto, per assenza della sottoscrizione anche della banca, nonostante il contratto avesse avuto incontroversa esecuzione per molti anni e nonostante il cliente abbia beneficiato dei servizi fornitegli dalla banca. Del resto, si consideri che, come osservato in dottrina, all'interno di un sistema normativo che prevede le nullità relative o di protezione, quale quello delineato dal testo unico in materia bancaria, non v'è ragione di consentire alla parte, a cui tale rimedio sia specificamente destinato, di porre in essere condotte che si risolvano in un abuso della protezione che le appresta la norma, con conseguente rigetto della relativa domanda od eccezione. È proprio perché si tratta di una nullità funzionale, che si può escludere la protezione a chi, beneficiario della disciplina che sancisce la nullità, tenta di profittarne per appropriarsi di utilità che, al contrario, quella norma non intendeva garantirgli. Ciò è appunto quanto accade nel caso della nullità per difetto di forma, a sua volta derivante dalla semplice mancanza della sottoscrizione dell'istituto di credito. Conseguentemente, il requisito della forma scritta richiesto dalla legge può ritenersi soddisfatto anche se il modulo contrattuale è firmato dal solo cliente e non dalla banca, ciò appunto per la particolare funzione che la forma scritta assolve nel caso di specie e cioè dare certezza, nel preminente interesse del cliente, all'autorizzazione data alla banca a svolgere un determinato servizio (in senso analogo altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Novara 24/07/2012 anch'essa pronunciata in tema di intermediazione finanziaria; Trib. Torino 21/1/2011; Trib. Napoli, 13/2/2017). L'eccezione di nullità pertanto deve essere respinta.

Infine, è necessario considerare che sul tema dei c.d. contratti monofirma sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 898 del 16/1/2018), con una pronunzia che, sebbene avente ad oggetto un contratto di investimento finanziario, ha sviluppato argomentazioni con ogni evidenzia applicabili anche in materia di contratti di conto corrente bancario e più in generale di contratti bancari, considerato soprattutto che le due discipline, quella bancaria e quella di intermediazione finanziaria, presentano fortissime analogie e sono caratterizzate da istituti molto simili se non identici. Le Sezioni Unite hanno affermato che il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, non necessitandosi invece pure della sottoscrizione dell'istituto di credito, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

2.2 – Altrettanto infondate sono le doglianze attoree in ordine ai due contratti di mutuo.

Gli attori deducono l'applicazione da parte della banca, in entrambi i contratti di finanziamento, di interessi usurari. A tale risultato gli attori pervengono sulla base di impostazioni del tutto errate o comunque che questo Tribunale non condivide. Infatti, premesso che sono i medesimi attori a dichiarare che i tassi di interesse applicati dalla banca, sia quello corrispettivo che quello moratorio, erano inferiori al tasso soglia usura, deve osservarsi che al superamento di tale indice gli attori pervengono solo dopo aver effettuato la sommatoria del predetto tasso corrispettivo con quello moratorio.

Orbene, tale tesi deve essere respinta perché logicamente errata, poiché comporta che il tasso corrispettivo sia conteggiato due volte. Seguendo l'impostazione attorea, deriverebbero effetti inaccettabili, poiché per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia,



dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente contenuto premiale a favore del mutuatario inadempiente (cfr. Trib. Napoli 15/04/2014).

Né si pongono problemi con riferimento al tasso mora in sé e per sé considerato e ciò, sia perché gli attori non precisano se e quando siano mai stati applicati interessi moratori, sia perché, come anticipato, dalla stessa consulenza di parte non risulta che il tasso mora fosse superiore al tasso soglia usura.

Ulteriore doglianza attorea non condivisibile è quella relativa all'impiego del piano di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.

Nei mutui a tasso fisso che prevedono un piano di ammortamento c.d. "alla francese", quale è quello di cui si discute, le rate sono calcolate in modo da tenersi costanti per tutta la durata del rapporto. Sul capitale residuo viene corrisposto il tasso concordato nel contratto, ovvero gli interessi sul finanziamento vengono calcolati sulla base del tasso nominale annuo concordato (TAN). Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza ha messo in dubbio la legittimità di questo sistema, sostenendo che lo stesso comporterebbe che gli interessi applicati finiscano per essere calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi nel frattempo maturati, dando automaticamente luogo a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge.

Tale orientamento è però giustamente disatteso dalla maggior parte della giurisprudenza, la quale ha fermamente negato la natura anatocistica di tale piano di ammortamento. Come osservato da attenta dottrina, infatti, il conteggio degli interessi, qualsiasi sia la durata del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato solo sul capitale residuo che rimane da restituire alla banca mutuante. Partendo poi dall'interesse, il metodo consente di calcolare per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non viene accumulato al capitale, e non è mai produttivo di altro interesse, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale medesimo, il quale solo rimane produttivo di interessi. Una volta che, mediante il pagamento della rata del piano, l'interesse viene corrisposto unitamente alla quota capitale, nella successiva rata il capitale residuo – ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso – torna a essere conteggiato depurato da qualsivoglia effetto anatocistico.

In conclusione, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, appunto perché – come ormai in maniera costante afferma la giurisprudenza di merito – "gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto" (Trib. Siena 17/07/2014; Trib. Pescara 10/04/2014; Trib. Benevento 19/11/2012, n. 1936; Trib. Milano 05/05/2014, n. 5733).

- **2.2.** Parimenti da respingersi sono le doglianze relative al conto corrente (le cui condizioni economiche e normative peraltro sono state precisate e modificate con successiva scrittura del 19/10/2009; cfr. doc. 2 parte convenuta) ed ai contratti di apertura di credito, documenti peraltro tutti prodotti dalla banca, nonostante l'onere a carico degli attori.
- 2.2.1 In via preliminare, deve osservarsi che le contestazioni (generiche) di parte attrice riguardo all'indeterminatezza ed all'asserita applicazione di tassi e condizioni non pattuite sono del tutto prive di fondamento, giusta la produzione da parte dell'istituto di credito



convenuto dei contratti dai quali risultano le condizioni economiche applicate ed in particolare la misura dei tassi di interessi. Analogo discorso vale per le variazioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto e che non sarebbero state approvate dagli attori. A parte la circostanza che tale possibilità per la banca era prevista ancora nel contratto originario del 2002, deve osservarsi che sono in atti i contratti di finanziamento intervenuti nel corso del rapporto, nonché gli estratti conto nei quali si informa il TIZIO delle variazioni (cfr. doc. nn. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 parte convenuta). Che il TIZIO abbia ricevuto tali documenti si può presumere dal fatto che il medesimo attore ha ricevuto gli estratti del conto corrente (cui tali comunicazioni di variazione erano allegati), posto che altrimenti non avrebbe potuto svolgere alcuna consulenza contabile.

2.2.2 – Quanto alla dedotta usura oggettiva, è necessario osservare che dalla CTU esperita in corso di causa è emerso che il tasso di interesse applicato dalla banca convenuta è sempre stato inferiore al tasso soglia, ad eccezione di tre trimestri (1° trim. 2011, 1° trim. 2012, 2° trim. 2012). Rispetto a questi il CTU ha provveduto a riconteggiare gli interessi da addebitare nei limiti del valore soglia rilevando interessi illegittimi per complessivi euro 123,00 (di cui euro 3,00 per il 1° trim. 2011, euro 60,00 per il 1° trim. 2012, ed euro 60,00 per il 2° trim. 2012).

Detto ciò, in primo luogo è necessario osservare che questo Tribunale ritiene che l'unica formula da utilizzare, tra T.E.G. e tasso soglia, sia quella realizzata sulla base delle istruzioni pro tempore vigenti della Banca d'Italia, ossia la formula che calcola il T.E.G. senza aggiunta della commissione di massimo scoperto o altri oneri e spese. Si consideri infatti che le istruzioni in origine emanate dalla Banca di Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo del T.E.G. e solo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, si è previsto che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendete dall'effettiva utilizzazione dei fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione civile con la sentenza Sez. 1, sent. n. 12965 del 22/06/2016 con la quale è stato stabilito che "la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni dirama-te dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato." E del resto, secondo questo giudice le istruzioni della Banca d'Italia devono considerarsi vincolanti al fine di determinare il T.E.G. per due ordini di motivi. In primo luogo, perché l'utilizzo di tali istruzioni risponde all'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e, in secondo luogo, perché tali istruzioni avrebbero anche natura di norme tecniche autorizzate. Infatti, da un lato l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali, che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie e, dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali si sono



sempre resi pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si dovevano e si devono attenere ai criteri di calcolo indicati nelle citate istruzioni. Quest'ultime pertanto sono autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto dell'art. 644, comma 4, c.p. (cfr. anche Trib. Milano 21/10/2014 in www.ilcaso.it).

Ed applicando le predette formule il tasso soglia risulta superato solamente nei tre predetti trimestri.

Sennonché, in tema di usura sopravvenuta (cioè il fenomeno che si verifica quando, come nel caso di specie, il tasso pattuito ed applicato superi il tasso soglia per effetto di variazioni di quest'ultimo in diminuzione oppure per modifiche unilaterali del primo ad opera della banca, come appunto avvenuto nel caso di specie) è recentemente intervenuta la Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 24675 del 19/10/2017). Senza ripetere le argomentazioni di tale pronuncia, che si richiamano integralmente e che ben si possono applicare in via analogica, anche in tema di contratto di conto corrente, deve osservarsi che secondo la Cassazione, allorché il tasso degli interessi concordato tra banca e correntista, nel corso dello svolgimento del rapporto, superi la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Conseguentemente deve escludersi l'illegittimità dell'usura sopravvenuta nel caso di specie. Né peraltro ricorre in concreto un'ipotesi di violazione del canone della buona fede da parte della banca, unica ipotesi, secondo la predetta pronuncia delle Sezioni Unite in cui è concesso al correntista una tutela avversa l'istituto di credito. Come visto, infatti si è trattato di superamenti minimi (per complessivi euro 123,00) in solo tre trimestri nell'arco di oltre tredici anni di rapporti tra le parti in causa non altrimenti inficiati da illegittimità contabili.

- 2.2.3 Del tutto vaga e comunque indimostrata è l'asserita usura soggettiva, la quale comunque richiede la dimostrazione, ai sensi dell'art. 644 c.p. che gli interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. Da un lato, gli attori non hanno provato le loro condizioni di difficoltà economica e finanziaria e, dall'altro lato, anche a volerle dare per presupposte non vi è alcun elemento che faccia ritenere che le condizioni offerte dalla banca fossero sproporzionate non solo alle condizioni del TIZIO, ma neppure alla media dei rapporti bancari trattati dalla BANCA
- 2.2.4 Nessuno profilo di illegittimità è emerso neppure con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ed a quelle che l'hanno sostituita a partire dal 2009. Per tali commissioni risultano indicati sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. Così ha verificato il CTU con riferimento, dapprima alla commissione di massimo scoperto (dal 1° trim. 2002 al 4° trim. 201; "la commissione di massimo scoperto risulta essere stata pattuita nei documenti sottoscritti in data 28/6/2002, 11/3/2003 e 28/11/2003. In merito al criterio di calcolo, come già sopra riferito, nei documenti risulta specificato che: "...commissione calcolate sull'importo del massimo scoperto determinatosi nel periodo di capitalizzazione;...." (Allegati n.9, n. 10, n.11) Nei contratti del 28/6/2002 e 11/3/2003 non risulta evidenziata la percentuale che tuttavia risulta espressa nei conti scalari insieme al dettaglio di calcolo nonché nelle comunicazioni periodiche. Nel contratto del 28/11/2003, nelle condizioni su affidamento, risulta invece esposta una percentuale del 0,625%. Si segnala che dal 2° trim. 2009 la Commissione è stata calcolata solo sull'accordato e non più sul massimo scoperto comprensivo del fuori fido, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 bis" [d.l. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009]) e poi alle commissioni di messa disposizione fondi (dal 1°trim. 2011 al 1°trim. 2015) e di istruttoria veloce (dal 4° trim. 2012 al 1° trim. 2014; "Il CTU rileva che dai contratti, dai prospetti di liquidazione, dai documenti di sintesi e dalle comunicazioni periodiche, risultano chiaramente pattuite e dettagliate le modalità di calcolo e



Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca, n. 71 del 29 gennaio 2018 di applicazione delle commissioni di messa a disposizione fondi e della commissione istruttoria veloce.").

2.2.5 – Parimenti non accogliibili sono le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori e riguardanti le asserite violazioni, da parte della Banca, degli obblighi di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale imposti dalla legge.

Le contestazioni sono generiche e indeterminate e qualora volessero riferirsi alle pretese illegittime contabilizzazioni, operate nei rapporti bancari dall'istituto di credito, si tratta come visto di affermazioni del tutto infondate.

Ogni altra questione rimane assorbita, in specie quella riguardante una meglio precisata segnalazione della posizione degli attori in centrale rischi di Banca d'Italia, rispetto alla quale peraltro gli stessi attori pongono in forma dubitativa l'esistenza della segnalazione, nonché ogni questione relativa alla fideiussione della *omissis*, la cui validità peraltro non è mai stata messa in discussione dagli attori.

3 – Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse devono essere integralmente poste a carico degli attori, atteso che questi sono risultati totalmente soccombenti nel merito della causa. Conseguentemente, questo Tribunale condanna, in solido tra loro, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa e a rimborsare alla BANCA. le spese da questa sostenute per costituirsi e difendersi nel presente grado di giudizio e che si liquidano, parzialmente sulla base della nota spese ed in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, in complessivi euro 14.273,00 (di cui euro 2.025,00 per fase di studio della controversia, euro 1.349,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 3.560,00 per fase istruttoria/di trattazione, euro 3.049,00 per fase decisionale, euro 2.068,60 quale aumento del 20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 d.m. cit., euro 1.861,40 per spese generali nella misura di circa il 15% del compenso totale), oltre IVA e CPA come per legge. Non si ritiene di seguire la nota spese, perché altamente sproporzionata per il tipo di controversia, non risultando, per difficoltà, superiore alla media dei procedimenti analoghi.

Infine, devono altresì porsi a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate dal GI con provvedimento dell'11/4/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande tutte proposte da TIZIO in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa e da CAIO nei confronti della BANCA con citazione notificata il 13/5/2015

condanna altresì TIZIO n proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa e CAIO, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta BANCA le spese da questa sostenute per costituirsi e difendersi nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.273,00, oltre IVA e CPA come per legge e pone a carico di TIZIO in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa e di CAIO, in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate dal GI con provvedimento dell'11/4/2017.

Così deciso in Cuneo il 23 gennaio 2018

Il giudice Mauroernesto Macca



Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca, n. 71 del 29 gennaio 2018
*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati
personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

